

STATUTO

MATHESIS S.R.L. - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANTA MARIA CAPUA VETERE CE
VIA DELLE ROSE 21

Numero REA: CE - 314172

Codice fiscale: 05411131211

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-11-2020 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" AL N.4039 DI RACC.	
	STATUTO	
	1. DENOMINAZIONE	
	1.1 - La società si denomina " MATHESIS S.R.L. - IMPRESA SOCIALE ".	
	1.2. SEDE	
	2.1 - La società ha sede in Santa Maria Capua Vetere (CE).	
	2.2 E' riservata ai soci la decisione circa il cambiamento di indirizzo.	
	3. DURATA	
	3.1. - La durata è fissata al 31 dicembre 2040.	
	4. OGGETTO	
	4.1. La società, avvalendosi ove necessario di personale all'uopo	
	abilitato e previo rilascio delle opportune autorizzazioni amministrative,	
	ha per oggetto:	
	- L'esercizio in via stabile e principale di attività di impresa di interesse	
	generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale mediante l'utilizzo di modalità di gestione responsabili e	
	trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli	
	utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività; l'attività si considera	
	svolta in via principale laddove i relativi ricavi siano superiori al settanta	
	per cento (70%) dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, secondo	
	criteri di computo che dovranno essere definiti dal Ministro dello	
	Sviluppo Economico di concerto con il Ministro del Lavoro e delle	
	Politiche Sociali. L'impresa sociale può dunque svolgere anche attività	
	diverse da quelle di interesse generale, purché i relativi ricavi non	
	eccedano la soglia del trenta per cento (30%) di quelli complessivi;	
	- La consulenza per accedere a finanziamenti comunitari e regionali;	

	- La consulenza a favore di agenzie formative, aziende, enti pubblici e	
	privati per la promozione, la progettazione, l'organizzazione, il	
	coordinamento e l'amministrazione finanziaria di iniziative di	
	formazione, addestramento e perfezionamento professionale in genere;	
	- La consulenza a favore di agenzie formative, aziende, enti pubblici e	
	privati per curare e sviluppare i rapporti con le pubbliche	
	amministrazioni e con tutte le istituzioni pubbliche e private, nazionali o	
	internazionali interessate ai problemi della formazione;	
	- L'attività di docenza e tutoraggio didattico di attività formative in	
	diversi settori;	
	- La promozione di iniziative formative quali: formazione per l'obbligo	
	formativo; formazione post età dell'obbligo e formazione superiore;	
	formazione continua finanziata ai sensi della Legge n. 845/78;	
	- La promozione di iniziative formative sia autofinanziate che finanziate	
	e che gli utili eventualmente derivati dalle attività finanziate e/o	
	cofinanziate con risorse pubbliche saranno reinvestiti nelle medesime	
	attività;	
	- La realizzazione, ai sensi della normativa nazionale e regionale	
	vigente, di interventi formativi in FaD (Formazione a Distanza) mediante	
	l'utilizzo di tecnologie telematiche in grado di assicurare l'interazione tra	
	uno o più docenti e la platea dei discenti e la rilevazione dei tempi e	
	delle modalità di accesso ai materiali didattici;	
	- Lo svolgimento, ai sensi dell'art.2, primo comma, lettera b) del	
	Decreto Legislativo n.276, del 10 settembre 2003, dell'attività di	
	«intermediazione» così come di seguito descritta: l'attività di mediazione	

	tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento	
	lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati,	
	comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali	
	lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della	
	promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;	
	della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le	
	comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della	
	attività di intermediazione; dell'orientamento professionale; della	
	progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate	
	all'inserimento lavorativo;	
	- Lo svolgimento, ai sensi dell'art.2, primo comma, lettera c) del D.Lgs.	
	n.276, del 10 settembre 2003, dell'attività di «ricerca e selezione del	
	personale» così come di seguito descritta: l'attività di consulenza di	
	direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza	
	dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di	
	candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno	
	all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa e	
	comprensiva di analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione	
	committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa;	
	definizione del profilo di competenze e di capacità della candidatura	
	ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle	
	candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento;	
	valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati	
	strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente	
	idonee; progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate	

	all'inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei	
	candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei	
	candidati;	
	- Lo svolgimento, ai sensi dell'art.2, primo comma, lettera d) del D.Lgs.	
	n.276, del 10 settembre 2003, dell'attività di «supporto alla	
	ricollocazione professionale» così come di seguito descritta: l'attività	
	effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione	
	committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla	
	ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro,	
	singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione,	
	la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento	
	della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova	
	attività;	
	- L'attività di orientamento di primo livello (accoglienza e informazione,	
	colloquio breve, colloquio e screening iniziale dell'utenza), di secondo	
	livello (colloquio orientativo, counseling, bilancio di competenze,	
	individuale e per gruppi, azioni di orientamento);	
	- L'attività di formazione continua in medicina nei confronti dei	
	dipendenti delle strutture e del personale medico in genere, mediante	
	l'organizzazione di convegni, seminari, corsi, eventi formativi e tutto	
	quanto ricomprende sia l'aggiornamento professionale dei medici, cioè le	
	attività dirette ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale le	
	loro conoscenze professionali, sia la formazione permanente, cioè le	
	attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità cliniche,	
	tecniche manageriali ed i comportamenti degli operatori sanitari in linea	

	con il progresso scientifico e tecnologico;	
	- L'attività di formazione continua in tutti gli altri settori professionali	
	finalizzata a migliorare le competenze e le abilità, le tecniche	
	manageriali e i comportamenti dei professionisti; tale attività non potrà	
	essere finalizzata all'inserimento lavorativo;	
	- La consulenza nel settore agricolo, zootecnico o forestale;	
	- Promozione di iniziative di formazione e di aggiornamento finalizzata	
	allo sviluppo delle competenze del personale del comparto scuola, ivi	
	compreso il personale docente; promozione, ai sensi della direttiva del	
	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica n.	
	170/2016 e s.m.i., di iniziative formative e di aggiornamento	
	professionale negli ambiti trasversali e specifici indicati nell'allegato 1	
	della suddetta direttiva (ambiti trasversali: didattica e metodologie;	
	metodologie e attività laboratoriali; innovazione didattica e didattica	
	digitale; didattica per competenze e competenze trasversali; gli	
	apprendimenti - ambiti specifici: educazione alla cultura economica;	
	orientamento e dispersione scolastica; bisogni individuali e sociali dello	
	studente; problemi della valutazione individuale e di sistema; alternanza	
	scuola-lavoro; inclusione scolastica e sociale; dialogo interculturale e	
	interreligioso; gestione della classe e problematiche relazionali;	
	conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale; tutela della	
	salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; sviluppo della cultura digitale ed	
	educazione ai media; cittadinanza attiva e legalità; didattica delle	
	singole discipline previste dagli ordinamenti). Lo svolgimento di tali	
	attività non potrà essere finalizzato all'inserimento lavorativo;	

	- L'organizzazione di stage, tirocini, seminari, convegni, attività culturali,	
	mostre, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici;	
	- La realizzazione di attività di ricerca in tutti i settori di interesse	
	aziendale;	
	- La ricerca e selezione del personale; la progettazione di sistemi di	
	selezione dello stesso e di organizzazione del lavoro nell'accezione più	
	ampia;	
	- La fornitura di servizi per la certificazione dei sistemi di qualità	
	aziendale;	
	- La fornitura di consulenza per la certificazione ambientale;	
	- La fornitura di servizi per la sicurezza;	
	- La fornitura di soluzioni informatiche integrate hardware, software e di	
	servizi;	
	- Il fitto e la manutenzione di attrezzature;	
	- L'edizione e commercializzazione di libri, riviste e pubblicazioni	
	periodiche e non (con espressa esclusione dell'attività di pubblicazione di	
	quotidiani) e di prodotti audiovisivi e multimediali;	
	- L'assunzione da enti pubblici e privati di indagini tecniche, studi e	
	ricerche teoriche ed applicate, prove e misure;	
	- La produzione di algoritmi per applicazioni scientifiche ed industriali;	
	studi di fattibilità tecnico-economica, studi e ricerche di base ed	
	applicate;	
	- La realizzazione di prototipi e di impianti dimostrativi; studi di	
	sperimentazione di servizi e loro gestione;	
	- L'attività di didattica o di diffusione tecnico-scientifica;	

	- La fornitura di ogni altro servizio per l'informazione, tecnica, scientifica	
	ed informativa, anche mediante l'organizzazione didattica;	
	- L'utilizzazione, la tutela, lo sviluppo, la dimostrazione, lo scambio, la	
	valorizzazione e la diffusione di idee, brevetti e "know-how" in genere;	
	- L'acquisto, la vendita e la gestione di attrezzi, apparecchi e macchinari	
	necessari ed idonei al raggiungimento dell'oggetto sociale;	
	- La produzione di software elementare, multimediale ed applicativo;	
	- L'esercizio dell'industria edilizia, in proprio e/o per conto di terzi;	
	l'acquisto, la trasformazione, la riattazione, il godimento, la locazione	
	(non finanziaria) e la vendita di immobili per qualsivoglia utilizzo, anche	
	in multiproprietà, nonché la permuta totale e/o parziale di aree e/o	
	immobili; l'amministrazione – senza intestazione fiduciaria – degli stessi;	
	le operazioni di carattere ordinario e straordinario inerenti la loro	
	gestione;	
	- L'organizzazione di mezzi e servizi e/o l'assistenza alla certificazione di	
	qualità ed all'analisi di sicurezza di opere, impianti e progetti e di tutto	
	quanto attinente la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, ai sensi	
	delle normative vigenti in materia di sicurezza;	
	- Servizi personalizzati alle piccole e medie imprese;	
	- Elaborazione e fornitura di servizi di analisi finanziarie, di controlli di	
	gestione, di monitoraggio, ed informazione;	
	- La formazione del personale, la redazione di organigrammi e	
	mansionari aziendali;	
	- La progettazione di sistemi integrati per la gestione strategica del	
	personale;	

	- La fornitura di ogni altro servizio informatico, compresa la creazione e	
	la gestione di siti informatici propri e di terzi, di aggiornamento di	
	banche dati;	
	- La fornitura di servizi di marketing e della prestazione commerciale,	
	con particolare riferimento alla ricerca di mercato;	
	- L'attività editoriale, tipografica, di riproduzione e di diffusione nel	
	campo della musica e delle edizioni musicali in genere, direttamente o	
	attraverso terzi, sia in Italia sia all'estero e fra l'altro:	
	- L'acquisizione, lo sfruttamento e l'amministrazione dei diritti d'autore	
	relativamente ad opere musicali e letterarie, ai fini della loro esecuzione;	
	lo sfruttamento dei marchi e dei relativi diritti, creati con espressioni	
	fisiche in costanza delle opere d'ingegno sopra menzionate;	
	- La cessione di detti diritti e marchi ad altri editori o subeditori, alla	
	SIAE - Società Italiana Autori Editori - e ad altri enti intermediari in	
	genere;	
	- L'assunzione di coedizioni o subedizioni;	
	- La produzione, diffusione e vendita di edizioni musicali in genere,	
	nonché la pubblicazione ed il commercio di qualunque tipo di rivista o	
	stampato, periodico e non - con la sola esclusione dei giornali quotidiani	
	- attinente al settore musicale;	
	- L'incisione, la stampa, la riproduzione con qualsiasi altro mezzo di	
	qualsiasi brano e/o opera a carattere musicale; commercializzazione e	
	vendita dei prodotti risultanti;	
	- Il commercio, la produzione, la coproduzione, la distribuzione e la	
	promozione di opere cinematografiche e/o televisive, di lungometraggio	

	e cortometraggio, audiovisivi di ogni natura e genere, dischi e/o musicali	
	e/o musicassette a nastro e merchandising, relativamente alle	
	produzioni cinematografiche o televisive o alle colonne sonore delle	
	stesse, con espressa esclusione dell'attività di emittente di programmi	
	radiotelevisivi, ai sensi delle Leggi n.233/1990 e n.249/1997 e	
	successive modifiche ed integrazioni;	
	- L'esercizio, in Italia ed all'estero, di qualsiasi altra attività industriale	
	e/o commerciale riguardante l'editoria musicale, la stampa periodica e	
	non, con la sola esclusione dei quotidiani;	
	- L'attività libraria, la stampa e la riproduzione su libri, fascicoli,	
	periodici, pubblicazioni e stampati in genere, anche su CD ROM, o	
	qualsiasi altro tipo di pubblicazione di testi letterari e/o musicali,	
	commercializzazione e vendita dei prodotti risultanti, con esclusione	
	della pubblicazione dei quotidiani;	
	- La produzione, la duplicazione, il noleggio, l'importazione,	
	l'esportazione, la diffusione, la distribuzione e/o la vendita di: dischi	
	fonografici, nastri magnetici analogici e digitali (MC7, DAT, DCC e simili),	
	supporti digitali audio e/o video (CD, CD ROM, DVD), di qualsiasi forma	
	e velocità ed in genere di tutti i mezzi riproduttori del suono e della	
	voce; mezzi audiovisivi in genere e comunque di qualsiasi mezzo,	
	presente e futuro, che accorpi suoni ed immagini; videogiochi e pellicole	
	cinematografiche; apparecchi e strumenti di ascolto, registrazione,	
	riproduzione e videoregistrazione; altri supporti magnetici, sistemi e	
	supporti informatici, ivi inclusi prodotti e programmi software e loro	
	accessori, CD ROM, prodotti multimediali in genere ed in generale ogni	

	prodotto inerente lo svolgimento di attività telematica e la gestione a	
	distanza di sistemi informatici mediante l'impiego di reti di	
	telecomunicazioni; giochi e giocattoli per l'infanzia e per gli adulti,	
	didattici e gadget, nonché, videogame o videogiochi;	
	- Relativamente al settore artistico, dello spettacolo e della	
	sponsorizzazione: l'organizzazione, la produzione, la promozione, la	
	distribuzione e/o la vendita di pubblici spettacoli, l'attività pubblicitaria,	
	promozionale e di pubbliche relazioni nel campo musicale, radio,	
	televisivo e dello spettacolo in genere, inclusa la ricerca di	
	sponsorizzazioni ed il merchandising; la gestione e l'amministrazione dei	
	diritti relativi all'attività artistica, nonché dei diritti d'autore relativi alle	
	creazioni artistiche prodotte nello svolgimento della stessa attività, di	
	natura patrimoniale; la stipula di contratti di prestazioni artistiche,	
	relativi ad una o più prestazioni, da svolgersi in una o più soluzioni,	
	periodiche, differite o continuate; lo sfruttamento dell'immagine, del	
	nome e la conoscibilità degli artisti su libri, album, brochure, giornali	
	quotidiani, periodici, manifesti, volantini e avvisi pubblicitari; programmi	
	radio televisivi e reti telematiche; la stipula di accordi per la	
	partecipazione degli artisti a manifestazioni culturali, concerti e	
	spettacoli, anche di beneficenza, dal vivo o registrati, in studi radio	
	televisivi, in teatri o all'aperto; concessione delle registrazioni e le	
	successive riproduzioni su supporto di qualsiasi tipo e natura (ai fini	
	esemplificativi: nastro magnetico, informatica, pellicola fotografica) delle	
	stesse partecipazioni, consentendone altresì la loro diffusione al	
	pubblico; la stipula di accordi per lo sfruttamento esclusivo, anche	

	pubblicitario, da parte di terzi del nome, dell'immagine e della	
	produzione artistica degli artisti; la stipula di contratti per la	
	riproduzione foto, audio e video della produzione artistica, nonché la	
	distribuzione ed il collocamento sul mercato di settore; la produzione di	
	oggettistica e di merchandising in genere che utilizzino per la propria	
	maggior diffusione o vendita, o a suo ornamento, il nome, l'immagine o	
	le creazioni artistiche degli artisti; la ricerca e promozione di nuovi	
	personaggi in campo artistico; la produzione e ideazione di spettacoli	
	musicali, di varietà, di intrattenimento e di arte varia su pedana;	
	- L'organizzazione e la gestione, sia per conto proprio sia per conto terzi,	
	di teatri, sale cinematografiche e discoteche, con ideazione,	
	progettazione e realizzazione di stagioni teatrali, cartelloni degli	
	spettacoli e palinsesti cinematografici; l'adesione a circuiti teatrali e	
	cinematografici nazionali ed internazionali, nonché la partecipazione	
	nella Società, compiuta dagli organi di detti circuiti circa gli spettacoli da	
	allestire o da offrire al pubblico;	
	- La cura delle pubbliche relazioni in campo artistico e pubblicitario;	
	l'organizzazione di campagne pubblicitarie; la ricerca di spazi	
	pubblicitari, anche per conto di terzi dello spettacolo;	
	- La produzione discografica/cinematografica; l'organizzazione e la	
	produzione di programmi televisivi, radiofonici, spettacoli, manifestazioni	
	musicali e tutte le operazioni collegate e inerenti, nel rispetto delle leggi,	
	regolamenti e disposizioni in essere a tutela dei diritti d'autore;	
	- Le registrazioni e le riproduzioni su disco, nastro o qualsiasi altro	
	ritrovato, di musica propria o appartenente a terzi, commercializzazione	

	e vendita dei prodotti risultanti;	
	- Nel settore INTERNET e delle reti elettroniche e telematiche: la	
	gestione di attività e servizi, in proprio e/o per conto di terzi, di	
	realizzazione, gestione, commercializzazione e distribuzione, sia in Italia	
	sia all'estero, in via diretta e/o indiretta, di pagine word wide (WEB), siti	
	interattivi virtuali (INTERNET) comprensivi di testi, immagini, suoni e	
	informazioni; prodotti e servizi di rete e di telecomunicazioni; i servizi di	
	diffusione, fornitura dietro pagamento di canone o a titolo di prova;	
	installazione, collegamento, espansione, assistenza e consulenza ad	
	utenti privati, imprese commerciali, liberi professionisti ed Enti privati e	
	pubblici anche territorialmente (Regioni, Province, Comuni) per la rete	
	INTERNET e per le reti telematiche in genere; i servizi di mailing,	
	informazione ed istruzione per l'utilizzo ottimale degli attuali e futuri	
	nuovi servizi offerti dalla Società, da INTERNET e dalle reti telematiche	
	in genere, anche sotto forma di pubblicazione di periodici su supporto	
	informatico, telematici o cartacei, con assoluta esclusione per questi	
	ultimi della pubblicazione di quotidiani; la progettazione, la riproduzione,	
	la gestione e la collocazione di copertine, messaggi pubblicitari,	
	presentazioni di prodotti e/o servizi offerti sulla rete INTERNET e/o sulle	
	altre reti telematiche dagli utenti collegati o collegabili; l'offerta in	
	locazione e/o vendita di siti o caselle postali personalizzate o	
	personalizzabili su INTERNET e sulle reti telematiche progettate e	
	predisposte dalla Società, con relativa gestione degli stessi prodotti sulle	
	reti telematiche; l'attività di progettazione, realizzazione e sviluppo di	
	servizi di commercio elettronico; vendita di beni e servizi su rete	

	INTERNET e attraverso altri strumenti distributivi digitali; fornitura di	
	servizi telematici e informatici; produzione e vendita di prodotti relativi	
	ai settori informatici, sia di hardware che di software; assistenza tecnica	
	nei suddetti settori; il commercio, all'ingrosso ed al minuto, di prodotti	
	informatici e loro accessori, nonché la locazione dei suddetti prodotti ed	
	a tal fine la rappresentanza, con o senza deposito, di calcolatori	
	elettronici e relative periferiche: stampanti, monitor, dischi laser,	
	modem, fax, scanner, nonché di tutti gli altri accessori e	
	apparecchiature elettroniche, informatiche, di telecomunicazioni, relative	
	o annesse ai prodotti principali venduti dalla Società;	
	- La vendita al dettaglio di articoli di vestiario confezionati, di qualunque	
	tipo e pregio, compresi quelle di maglieria esterna e di camiceria;	
	accessori di abbigliamento, esclusi quelli costituiti da oggetti preziosi,	
	biancheria intima di qualunque tipo e pregio; calzature e articoli in pelle	
	e cuoio di qualunque tipo e pregio; cuoio, pellami ed articoli per la	
	relativa lavorazione, valigeria ed articoli da viaggio, anche non in cuoio,	
	ombrelli, indumenti usati, abbigliamento sportivo, nonché la vendita al	
	dettaglio di tutte le merci predette e consentite;	
	- La prestazione di servizi commerciali, di consulenza, progettazione e	
	marketing, per conto proprio o di terzi, anche con il tramite di soggetti	
	esterni alla Società, nelle materie facenti parte dell'oggetto Sociale;	
	- L'organizzazione e la gestione di campagne promozionali e	
	pubblicitarie; la ricerca di spazi pubblicitari, estrinsecantesi in qualunque	
	forma pubblicitaria e promozionale quali: spot	
	cine/tele/radio/audiovisivi, televendite, convention, eventi e simili;	

	- Come concessionaria di pubblicità la Società potrà ricercare,	
	organizzare e gestire la rete clienti ed inserzionisti con relativa gestione	
	ed amministrazione di budget pubblicitari;	
	- Lo sviluppo e la realizzazione di corsi di formazione professionale ed	
	approfondimento inerenti all'oggetto Sociale, per conto proprio o di terzi;	
	- La prestazione di servizi linguistici, quali traduzione scritta di testi e	
	quanto ad essa assimilabile, impaginazione elettronica, servizio di	
	interpretariato, traduzione simultanea ed impianti tecnici congressuali;	
	organizzazione di meetings e convegni; segretariato volante in lingua	
	straniera; digitazione di testi, sottotitolazioni, formazione linguistica e	
	consulenza linguistica;	
	- La produzione di beni e servizi nel settore pubblicitario; la produzione e	
	commercializzazione di beni multimediali; la produzione di audiovisivi, la	
	post-produzione audio e video, il doppiaggio, le realizzazioni	
	discografiche ed editoriali; l'importazione/esportazione e distribuzione di	
	materiale audiocinetelvisivo e tecnologico; le consulenze tecniche	
	generali, le creazioni ed esecuzioni, nonché produzioni, impresariato ed	
	attività promozionali nel campo musicale e non; le produzioni teatrali	
	audio-cine televisive, l'impresariato, l'agenzia artistica e le attività	
	promozionali nello stesso ambito;	
	Potrà infine svolgere:	
	- La formazione professionale e la qualificazione del personale, anche	
	mediante l'organizzazione di corsi, all'uopo predisponendo anche servizi	
	connessi, in particolare servizi di mensa e ristorazione;	
	- La fornitura di servizi conoscitivi, informativi, tecnici e scientifici;	

	dimostrazioni tecnico-scientifiche, diffusioni di conoscenza in genere,	
	anche mediante didattica;	
	- L'installazione di impianti elettrici, elettronici, antifurto, telefonici ed in	
	genere di ogni tipo di impianto, con il rilascio delle relative certificazioni	
	a norma di legge;	
	- Il commercio, al dettaglio e all'ingrosso, la fornitura "chiavi in mano" di	
	arredamenti ed attrezzature per uffici, laboratori e comunità, ivi	
	compresi i laboratori tecnici e tecnologici;	
	- Il trasporto di beni propri e di terzi.	
	La società può altresì compiere tutti gli atti occorrenti ad esclusivo	
	giudizio dell'Organo Amministrativo per l'attuazione dell'oggetto sociale	
	e così fra l'altro:	
	- Fare operazioni immobiliari, commerciali, industriali, compresi	
	l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati,	
	immobili e diritti immobiliari; ricorrere a qualsiasi forma di	
	finanziamento con Istituti di credito, banche, società e privati,	
	concedendo le opportune garanzie reali e personali; partecipare a	
	consorzi e a raggruppamenti temporanei di imprese; assumere	
	partecipazioni o interessenze in altre società ed imprese, nel rispetto	
	delle disposizioni di legge.	
	5. DOMICILIO DEI SOCI	
	5.1 Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello	
	risultante dal libro dei soci, se istituito o dal Registro delle Imprese.	
	6. CAPITALE	
	6.1 Il capitale è di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero).	

	6.2 Il voto di ogni socio vale in misura proporzionale alla sua	
	partecipazione.	
	7. PARTECIPAZIONI, DIRITTI DEI SOCI E RECESSO	
	7.1 Le partecipazioni dei soci possono essere determinate in misura	
	non proporzionale ai rispettivi conferimenti.	
	7.2 Non vi sono soci aventi diritti particolari in relazione	
	all'amministrazione o alla distribuzione degli utili. I diritti sociali spettano	
	pertanto ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno	
	posseduta.	
	7.3 E' consentito il conferimento in denaro, di beni in natura, di	
	crediti, nonché di qualsiasi altra entità suscettibile di valutazione	
	economica, ivi compresa la prestazione d'opera e di servizi; in mancanza	
	di diversa indicazione il conferimento deve essere effettuato in denaro.	
	7.4 Nell'ipotesi in cui il socio si obblighi a conferire una prestazione	
	d'opera o di servizi, lo stesso dovrà prestare una polizza di assicurazione	
	o una fidejussione bancaria con cui vengano garantiti, per l'intero valore	
	ad essi assegnato, gli obblighi assunti; è in facoltà del socio in	
	sostituzione delle richiamate garanzie, versare alla società una cauzione	
	in denaro di importo pari al valore attribuito al conferimento.	
	7.5 I soci hanno diritti di recedere nei casi e con gli effetti previsti	
	dalla legge. Il recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che	
	deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle	
	Imprese della decisione che lo legittima con l'indicazione delle generalità	
	del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al	
	procedimento.	

	Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può	
	essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte	
	del socio. L'Organo Amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti	
	che possano dar luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla	
	data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.	
	8. VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI	
	8.1 La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale	
	degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza	
	obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo	
	di rimborso, che si presumono infruttiferi salvo altra determinazione	
	risultante da atto scritto. Il tutto sempre che ricorrano i requisiti che non	
	fanno considerare detti finanziamenti attività di raccolta di risparmio ai	
	sensi della normativa in materia bancaria e creditizia.	
	8.2 Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società,	
	effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio	
	dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione	
	finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è	
	postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto	
	nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, il	
	rimborso deve essere restituito.	
	9. TITOLI DI DEBITO	
	9.1 La società può emettere titoli di debito, al portatore:	
	a) Con deliberazione unanime degli amministratori per un ammontare	
	non superiore al capitale sociale; gli Amministratori non potranno	
	emettere altri titoli di debito se non dopo l'integrale rimborso della	

	precedente emissione;	
	b) Con decisione dei soci, a mezzo di deliberazione assunta con la	
	maggioranza dei 2/3 (due terzi) del capitale, per un ammontare pari al	
	capitale ed alle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio	
	approvato; la deliberazione dei soci potrà essere assunta solo nel caso in	
	cui sia stata estinta qualunque altra emissione di titoli da parte degli	
	Amministratori.	
	9.2 La determinazione della durata del debito oggetto dei titoli e	
	dell'ammontare degli interessi, nonché la determinazione di qualunque	
	altra condizione del prestito e delle modalità di rimborso, compete	
	all'Organo di Amministrazione qualunque sia l'organismo emittente.	
	9.3 Gli interessi non potranno comunque essere fissati in una misura	
	superiore a cinque punti rispetto all'interesse legale corrente all'epoca	
	dell'emissione.	
	9.4 I titoli di debito di cui ai precedenti commi soggiacciono	
	inderogabilmente alla disciplina del secondo comma dell'art.2483 del	
	Codice Civile.	
	10. PRELAZIONE	
	10.1 Le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con	
	scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui al D.lgs. 165 del	
	2001 non possono esercitare attività di direzione coordinamento né	
	detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il	
	controllo di un'impresa sociale ai sensi dell'art. 2359 c.c.	
	Nel caso di decisioni assunte con la partecipazione dei soggetti cui è	
	inibita l'attività di direzione e coordinamento e il controllo ex art. 2359,	

	c.c., le stesse sono annullabili e possono essere impugnate in conformità	
	alle norme del codice civile entro il termine di centottanta (180) giorni.	
	Le norme in materia di prelazione si applicano sempre che sia rispettato	
	il limite soggettivo previsto dal capo IX, del titolo V e dell'articolo 2545-	
	septies c.c.	
	Si precisa che, in ogni caso, il soggetto che esercita attività di direzione	
	coordinamento è colui che, per previsioni statutarie o per qualsiasi altra	
	ragione, abbia la facoltà di nomina della maggioranza degli organi di	
	amministrazione dell'impresa sociale.	
	Il socio che intende vendere la propria quota di partecipazione, o parte	
	di essa, deve informarne con lettera raccomandata l'Organo	
	Amministrativo, il quale ne darà comunicazione agli altri soci.	
	10.2 Questi potranno rendersi acquirenti della quota offerta in vendita in	
	proporzione delle quote rispettivamente possedute, in modo da lasciare	
	immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale.	
	10.3 Il prezzo della quota offerta in vendita deve essere stabilito in base	
	al reale valore del patrimonio della società al tempo della cessione.	
	10.4 Nel caso di mancato accordo sulla determinazione del prezzo coi	
	criteri sopra indicati, si farà ricorso al Collegio Arbitrale di cui in seguito.	
	10.5 Entro trenta giorni da quello in cui si è fatta la comunicazione i soci	
	dovranno comunicare all'Organo Amministrativo se intendono acquistare.	
	10.6 In mancanza di tale comunicazione nell'indicato termine, si	
	considerano rinunciatari.	
	10.7 In questo caso la quota offerta in vendita può essere acquistata dal	
	socio o proporzionalmente dai soci che avranno nei termini comunicato	

	di voler acquistare.	
	10.8 Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, la	
	quota è liberamente disponibile.	
	10.9 Il patto di prelazione si applica anche nel caso di vendita del diritto	
	di opzione nascente dall'aumento del capitale.	
	10.10 Il patto di prelazione non si applica nel caso in cui la vendita è	
	fatta a favore del coniuge, dei parenti in linea retta e collaterali in	
	secondo grado.	
	10 bis. GRADIMENTO	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo di	
	Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome e cognome, o denominazione, del luogo e	
	data di nascita o di costituzione, del domicilio o sede, della cittadinanza;	
	b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;	
	c) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali.	
	L'Assemblea dei soci, accertata l'esistenza di eventuali requisiti previsti	
	dal presente Statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità,	
	delibera sulla domanda.	
	La delibera di ammissione verrà comunicata all'interessato entro e non	
	oltre trenta (30) giorni mediante raccomandata a/r, o altro mezzo	
	idoneo comprovante l'avvenuto ricevimento.	
	L'assemblea dovrà, entro sessanta (60) giorni, motivare la delibera di	
	rigetto e comunicarla all'interessato con raccomandata a/r o altro mezzo	
	idoneo comprovante l'avvenuto ricevimento.	

	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta chi l'ha proposta può,	
	entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che	
	sull'istanza una nuova valutazione qualora adduca che il diniego sia	
	avvenuto sulla base di elementi discriminatori.	
	Non esiste un diritto soggettivo del richiedente ad essere ammesso a far	
	parte della compagine sociale.	
	Le delibere di ammissione o di diniego devono tener conto delle	
	peculiarità della compagine sociale e della struttura societaria,	
	compatibilmente con la forma giuridica in cui l'impresa sociale è	
	costituita.	
	11. DECISIONI DEI SOCI	
	11.1. Sono riservate alla competenza dei soci:	
	11.1.1 l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	11.1.2 la nomina e la revoca degli Amministratori, nonché la	
	determinazione del loro compenso;	
	11.1.3 la nomina, nei casi previsti dall'art. 2477 Cod.Civ., del Sindaco o	
	del Revisore, nonché la determinazione del compenso;	
	11.1.4 le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	11.1.5 La decisione di compiere operazioni che comportino una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da	
	cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società	
	partecipata;	
	11.1.6 Le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;	
	11.1.7 Le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e	

	quelle che modificano le deliberazione assunte ai sensi dell'art.2487,	
	primo comma Cod.Civ.;	
	11.1.8 Le decisioni relative agli aumenti e alle riduzioni del capitale	
	sociale;	
	11.1.9 Le decisioni in ordine alle opposizioni degli Amministratori (ex	
	art.2257 del Cod.Civ.) in caso di amministrazione plurima disgiuntiva;	
	11.1.10 Le decisioni relative al trasferimento della sede ed all'istituzione	
	e soppressione di sedi secondarie;	
	11.1.11 le decisioni in ordine alla introduzione, soppressione o modifica	
	di clausole compromissorie;	
	11.1.12 le decisioni relative alla emissione di titoli di debito nel caso	
	previsto dalla lettera "b" del comma "9.1" di questo statuto;	
	11.1.13 le decisioni aventi ad oggetto l'approvazione della proposta di	
	concordato preventivo o fallimentare e la richiesta di ammissione alla	
	procedura controllata.	
	11.2 Decisioni in forma assembleare.	
	In ordine alla materie di cui ai punti "11.1.4", "11.1.5", "11.1.6",	
	"11.1.7", "11.1.8", "11.1.9", "11.1.11" e "11.1.12" nonchè le decisioni	
	inerenti diniego di ammissione o di esclusione dei soci e l'adozione dei	
	relativi provvedimenti.del precedente comma, dovranno essere assunte	
	con deliberazione assembleare.	
	11.3 Decisioni in forma non assembleare.	
	11.3.1 Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente Statuto	
	non debbano adottarsi con deliberazione assembleare e quest'ultima non	
	sia espressamente richiesta da uno o più Amministratori o da tanti soci	

	che rappresentano almeno un terzo del capitale, devono essere assunte	
	sulla base:	
	a) Di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto	
	della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun socio	
	con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato"	
	oppure "visto ed astenuto";	
	b) Di una pluralità di documenti, tutti di identico contenuto, da cui risulti	
	chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che saranno inviati dal	
	proponente a tutti i soci; ciascun socio daterà e sottoscriverà il	
	documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure	
	"visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto" provvedendo quindi	
	a trasmettere alla società il documento da lui sottoscritto;	
	11.3.2 Copia dell'unico documento o di tutti i documenti sarà inviata agli	
	Amministratori ed al Sindaco o al revisore, se nominati;	
	11.3.3 Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o	
	per posta elettronica, purché in quest'ultimo caso le sottoscrizioni siano	
	apposte in forma digitale;	
	11.3.4 Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se	
	raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può	
	intercorrere un periodo superiore a trenta giorni;	
	11.3.5 La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il	
	termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di	
	approvazione di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale	
	sociale e assume la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine	
	prescritto;	

	11.3.6 Tutte le decisioni in forma non assembleare dovranno essere	
	trascritte e conservate ai sensi dell'art.2478 del Cod.Civ.;	
	11.3.7 L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in	
	forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del	
	libro soci alla data della sottoscrizione; qualora intervengano mutamenti	
	nella compagine sociale tra la data della prima e quella dell'ultima	
	sottoscrizione, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del	
	socio dante causa, allegando un estratto autentico del libro soci ovvero	
	l'attestazione degli Amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione	
	in tale libro;	
	11.3.8 La delega per poter sottoscrivere le decisioni dei soci deve essere	
	rilasciata per iscritto e dovrà essere trascritta e conservata unitamente	
	alla decisione a cui si riferisce; il titolare della delega apporrà la sua	
	sottoscrizione con la dizione "per delega" o altra equivalente.	
	12. ASSEMBLEA	
	12.1. Convocazione dell'assemblea.	
	12.1.1. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo,	
	purché in uno Stato membro dell'Unione Europea	
	12.1.2. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie	
	da trattare e l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per l'adunanza.	
	12.1.3. L'avviso dovrà essere inviato a cura dell'Amministratore Unico,	
	del Presidente o del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o,	
	di ciascuno degli Amministratori, a tutti i soci e, se nominato, al Sindaco	
	o al revisore, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione	
	degli interessati sugli argomenti da trattare.	

	12.1.4. Si potrà scegliere quale mezzo di convocazione,	
	alternativamente uno dei seguenti:	
	a) lettera inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza ai	
	mezzo di servizi postali od equiparati, fornita di avviso di ricevimento;	
	b) lettera semplice inviata almeno otto giorni prima della data	
	dell'adunanza, che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro la data e	
	l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con	
	apposta la data di ricevimento;	
	c) messaggio telefax o di posta elettronica, inviato almeno otto giorni	
	prima della data dell'adunanza; i soci dovranno, entro la data stabilita	
	per l'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di	
	aver ricevuto l'avviso specificando la data di ricevimento.	
	12.2. Deliberazione totalitaria.	
	12.2.1 In mancanza delle formalità di convocazione, la deliberazione si	
	intende regolarmente adottata quando:	
	- è presente l'intero capitale sociale;	
	- tutti gli Amministratori ed il Sindaco sono presenti ovvero risultino	
	informati della riunione e nessuno dei presenti si oppone alla trattazione	
	dell'argomento.	
	12.2.2. Affinché, ai sensi dell'art.2479 bis, quinto comma Cod.Civ.,	
	l'Assemblea possa considerarsi totalitaria, occorre che gli Amministratori	
	e, se nominato, il Sindaco, assenti all'adunanza rilascino una	
	dichiarazione scritta redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o	
	magnetico, e spedita alla società con qualsiasi sistema di	
	comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica, da conservarsi	

	agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione	
	assembleare.	
	12.3. Diritto di intervento all'assemblea.	
	Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti nel libro dei	
	soci alla data in cui è presa la deliberazione.	
	12.4. Riunioni.	
	L'assemblea può riunirsi mediante videoconferenza tra il luogo di	
	convocazione e altri luoghi ove sono i soci, purché siano rispettate le	
	seguenti condizioni:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della	
	riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;	
	- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e	
	la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento	
	dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed	
	alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di	
	visionare, ricevere o trasmettere documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo in caso di	
	assemblea totalitaria) i luoghi video collegati a cura della società, nei	
	quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la	
	riunione nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove sono presenti	
	il Presidente ed il segretario; dovranno inoltre essere predisposti tanti	
	fogli di presenza quanti sono i luoghi video collegati.	

	12.5. Rappresentanza.	
	12.5.1 I soci possono farsi rappresentare in assemblea con le modalità	
	di cui all'articolo 2372 Cod.Civ..	
	12.5.2 Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità	
	delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea Quando	
	tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione	
	dell'assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli	
	intervenuti abbandonino l'adunanza.	
	12.6. Presidenza.	
	12.6.1 La presidenza dell'assemblea secondo i sistemi di	
	amministrazione compete:	
	- all'Amministratore Unico;	
	- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od	
	impedimento di quest'ultimo nell'ordine: al Vice Presidente,	
	all'Amministratore Delegato, se nominati, o al più anziano degli	
	Amministratori;	
	- al co-amministratore da più tempo in carica o in subordine dal più	
	anziano di età.	
	12.6.2. Qualora né gli uni, né gli altri possano o vogliano esercitare tale	
	funzione gli intervenuti designano, a maggioranza assoluta del capitale	
	rappresentato, il Presidente fra i presenti	
	12.7. Verbale dell'assemblea.	
	12.7.1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal Presidente e, se nominato, dal Segretario scelto	
	dall'assemblea. Dal verbale, o dai relativi allegati, devono risultare per	

	attestazione del Presidente:	
	- la verifica della regolare costituzione dell'assemblea;	
	- l'accertamento dell'identità e della legittimazione dei presenti;	
	- l'accertamento della modalità e del risultato delle votazioni;	
	- l'identificazione dei soci astenuti e/o dissenzienti;	
	- le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del	
	giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle	
	stesse.	
	12.7.2. Il verbale della deliberazione dell'assemblea che comporta	
	modificazione dell'atto costitutivo è redatto da notaio.	
	12.8. Quorum assembleari.	
	12.8.1. Salvi i casi in cui la legge preveda maggioranze più elevate,	
	l'Assemblea delibera, per alzata di mano, col voto favorevole di tanti soci	
	che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.	
	Occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due	
	terzi del capitale sociale per deliberare sulle modificazioni dell'atto	
	costitutivo, sulle decisioni di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci, sullo scioglimento anticipato della	
	società, sulla trasformazione in società di persone, sulla fusione e	
	scissione, sull'emissione di titoli di debito nel caso previsto dalla lettera	
	"b" del comma "9.1" che precede, sull'introduzione, soppressione o	
	modifica di clausole compromissorie.	
	12.9. Aumento del capitale.	
	12.9.1 L'aumento di capitale potrà essere attuato, anche mediante	

	offerta di tutto o parte di esso a terzi con esclusione del diritto di	
	opzione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'art.2482 ter	
	Cod.Civ.; in tal caso spetta ai soci assenti, astenuti o dissenzienti il	
	diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 Cod.Civ..	
	12.9.2 Ogni comunicazione ai soci conseguente alle deliberazioni di cui	
	sopra dovrà essere effettuata a cura degli Amministratori a mezzo	
	raccomandata A.R.	
	12.10. Riduzione del capitale per perdite.	
	12.10.1. Ai sensi dell'art.2482-bis Cod.Civ. la relazione degli	
	Amministratori sulla situazione patrimoniale della società con le	
	osservazioni del Sindaco o del revisore, se nominati, possono non essere	
	depositate presso la sede sociale anteriormente all'assemblea, ma	
	esaurientemente illustrate nella stessa.	
	12.10.2. In ogni caso, gli Amministratori, nel corso dell'assemblea,	
	dovranno dar conto dei fatti di rilievo avvenuti dalla data di riferimento	
	di tale relazione sino alla data in cui si tiene l'assemblea stessa.	
	13. AMMINISTRAZIONE	
	13.1. La società può essere amministrata:	
	a) da un Amministratore Unico;	
	b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri;	
	c) da due o più Amministratori, che possono agire disgiuntamente o	
	congiuntamente, con la conseguenziale applicazione rispettivamente	
	degli artt.2257 e 2258 del Cod.Civ.. Per quanto concerne	
	l'amministrazione congiuntiva le decisioni dovranno essere assunte con il	
	consenso di tutti gli Amministratori.	

	Se l'impresa sociale supera i limiti di cui al primo comma dell'articolo	
	2435 bis codice civile ridotti della metà e quindi totale dello stato	
	patrimoniale euro duemilioniduecentomila e zero centesimi	
	(2.200.000,00), e ricavi delle vendite e delle prestazioni euro	
	quattromilioniquattrocentomila e zero centesimi (4.400.000,00) ed	
	infine dipendenti occupati in media durante l'esercizio 25 unità, o	
	comunque i limiti previsti di volta in volta dalla normativa vigente, è	
	necessaria la nomina da parte dei lavoratori - ed eventualmente degli	
	utenti - di almeno un componente dell'organo amministrativo e di	
	controllo.	
	13.2. I componenti dell'Organo Amministrativo:	
	a) - possono essere anche non soci;	
	b) - sono rieleggibili;	
	c) - durano in carica - secondo quanto stabilito dai soci all'atto della	
	nomina - a tempo indeterminato fino a revoca o a rinuncia, ovvero per il	
	periodo di volta in volta stabilito dagli stessi soci; in tale ultima ipotesi la	
	scadenza coincide sempre con la data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	13.3. Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone, la	
	decisione di nomina stabilisce alternativamente:	
	a) se gli Amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione;	
	b) se l'amministrazione è invece affidata a ciascun Amministratore	
	disgiuntamente, ovvero congiuntamente. Nell'ipotesi di cui al punto "b"	
	che precede, gli Amministratori dovranno comunque adottare in forma	
	collegiale con delibera e maggioranza degli Amministratori nominati le	

	deliberazioni o le decisioni relative alla redazione del progetto di bilancio,	
	dei progetti di fusione o scissione ed agli aumenti di capitale delegati.	
	13.4. Consiglio di Amministrazione.	
	Quando la società è amministrata dal Consiglio il funzionamento di esso	
	è così regolato:	
	13.4.1. – Presidenza.	
	Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, se questi non è	
	nominato dall'assemblea; può eleggere un Vice Presidente che	
	sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento	
	13.4.2. – Riunioni.	
	Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione	
	(nella sede sociale o altrove, purché in Stati membri dell'Unione	
	Europea) tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo giudichi	
	necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli	
	Amministratori in carica, oppure dal Sindaco.	
	13.4.3. Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi	
	prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve,	
	ma non inferiore ad un giorno. La convocazione viene fatta dal	
	Presidente con lettera da spedire almeno tre giorni prima a ciascun	
	membro del Consiglio ed al Sindaco o al revisore, se nominati, o, in caso	
	di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da	
	spedire almeno il giorno prima.	
	13.4.4. Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua	
	assenza, dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza	
	anche di quest'ultimo, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.	

	13.4.5. II Consiglio può riunirsi mediante teleconferenza o	
	videoconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i	
	Consiglieri di Amministrazione. La condizione essenziale per la validità	
	della riunione in teleconferenza o in videoconferenza è che tutti i	
	partecipanti possano essere identificati dal Presidente dell'Assemblea e	
	sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire, di visionare	
	documenti in tempo reale e di partecipare alla votazione; verificandosi	
	tal presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il	
	Presidente ed il Segretario che deve essere nominato nel medesimo	
	luogo in cui è il Presidente onde consentire la stesura e la sottoscrizione	
	del verbale sul relativo libro. Qualora per l'ora prevista per l'inizio della	
	riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con un	
	Consigliere la seduta non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una	
	data successiva; nel caso in cui nel corso della riunione per motivi	
	tecnici venisse sospeso il collegamento anche con un solo Consigliere, la	
	riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate	
	valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.	
	13.4.6. – Deliberazioni.	
	Salvo i casi in cui questo Statuto stabilisce maggioranze diverse, per la	
	validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della	
	maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in	
	caso di parità prevale il voto di chi presiede.	
	13.4.7. – Verbalizzazioni.	
	Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato	

	Esecutivo, se nominato ai sensi del successivo punto "13.4.15", devono	
	risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di	
	legge, vengono firmati da chi presiede e dal Segretario nominato di volta	
	in volta anche tra estranei al Consiglio.	
	13.4.8. – Decisioni.	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere anche	
	assunte sulla base:	
	a) di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto	
	della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun	
	Amministratore con l'indicazione "visto ed approvato", oppure "visto e	
	non approvato", oppure "visto ed astenuto";	
	b) di pluralità di documenti, tutti di identico contenuto (da cui risulti	
	chiaramente l'argomento oggetto della decisione), che saranno inviati	
	dal proponente a tutti gli altri Amministratori; ciascun Amministratore	
	daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione	
	"visto ed approvato", oppure "visto e non approvato", oppure "visto ed	
	astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla società il documento	
	da lui sottoscritto.	
	13.4.9. Copia dell'unico documento o di tutti i documenti sarà inviato dal	
	proponente al Sindaco e al revisore, se nominati.	
	13.4.10 Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o	
	per posta elettronica, purché in questo ultimo caso le sottoscrizioni siano	
	apposte in forma digitale.	
	13.4.11 Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se	
	raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può	

	intercorrere un periodo superiore ad otto giorni.	
	13.4.12 La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il	
	termine suddetto pervengano le dichiarazioni di approvazione della	
	maggioranza degli Amministratori.	
	13.4.13 La decisione assume la data dell'ultima dichiarazione pervenuta	
	nel termine prescritto.	
	13.4.14 Le decisioni di cui sopra devono essere trascritte e conservate ai	
	sensi dell'art. 2478 Cod.Civ..	
	13.4.15 Delega di poteri.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un	
	Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più	
	Amministratori Delegati, determinando i limiti della delega.	
	13.4.16 La carica di Amministratore Delegato è cumulabile con quella di	
	Presidente o di Vice Presidente.	
	13.5 Poteri dell'organo amministrativo.	
	Qualunque sia il sistema di amministrazione, l'Organo Amministrativo è	
	investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e	
	straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga	
	opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi	
	soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'assemblea, nonché	
	quelli espressamente riservati ai soci.	
	13.6. Rappresentanza della società.	
	13.6.1 L'Amministratore Unico o gli Amministratori hanno la	
	rappresentanza generale della società.	
	13.6.2 Quando gli Amministratori costituiscono il Consiglio di	

	Amministrazione, la rappresentanza generale della società spetta al	
	Presidente, al Vice Presidente, se nominato, quale sostituto del	
	Presidente e agli altri Consiglieri a cui è stata conferita, nonché agli	
	Amministratori Delegati, se nominati, nei limiti della delega.	
	13.6.3 In caso di amministrazione affidata a più persone che non	
	costituiscono Consiglio di Amministrazione, a ciascuno degli	
	Amministratori così nominati spetta la rappresentanza generale della	
	società; l'esercizio di tale potere in via disgiuntiva o congiuntiva è	
	determinato in capo ai singoli Amministratori dalla deliberazione di	
	nomina.	
	13.6.4 In caso di omessa determinazione, l'esercizio del potere di	
	rappresentanza si intende disgiuntivo.	
	13.6.5. L'Organo Amministrativo può nominare direttori generali,	
	amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o categorie	
	di affari.	
	13.7. Compenso degli amministratori.	
	13.7.1. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per	
	ragioni del loro ufficio ed un compenso stabilito dai soci con decisione	
	valida fino a revoca.	
	13.7.2 Può essere accantonata a favore degli amministratori, nelle	
	forme reputate idonee dall'Assemblea, un'indennità per la risoluzione del	
	rapporto da liquidarsi all'estinzione di esso.	
	13.8. Divieto di concorrenza.	
	13.8.1 Gli Amministratori non possono, in società concorrenti, assumere	
	la qualità di soci illimitatamente responsabili ovvero essere	

	amministratori o direttori generali e non possono esercitare attività	
	concorrente per conto proprio o di terzi; il tutto salvo autorizzazione dei	
	soci.	
	14. SINDACO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	14.1 E' obbligatoria la nomina di uno o più sindaci aventi i requisiti di cui	
	all'art. 2397, comma 2 e 2399, c.c.	
	I sindaci vigilano sull'osservanza della legge dello statuto e sul rispetto	
	dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle	
	disposizioni del D.lgs. 231 del 2001 qualora applicabili, nonché	
	sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e	
	sui suo concreto funzionamento. Gli stessi esercitano anche i compiti di	
	monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa	
	sociale, e attestano che il bilancio sociale è redatto in conformità alle	
	disposizioni di cui all'art. 9, comma 2.	
	I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e	
	controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie,	
	anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle	
	operazioni o su determinati affari. Fatte salve le disposizioni più	
	restrittive relative alla forma giuridica in cui l'impresa sociale è	
	costituita, nel caso in cui la stessa superi, per due esercizi consecutivi,	
	due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435 bis c.c. (e quindi:	
	1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale euro	
	quattromilioniquattrocentomila e zero centesimi (4.400.000) e i ricavi	
	delle vendite e delle prestazioni euro ottomilioniotto-centomila e zero	
	centesimi (8.800.000); i dipendenti occupati in media durante	

	l'esercizio: 50 unità), o comunque i limiti previsti di volta in volta dalla	
	normativa vigente, la revisione legale dei conti è esercitata da un	
	revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito	
	registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.	
	Il sindaco unico o il collegio sindacale operano nel rispetto delle norme di	
	legge applicabili.	
	15. ESERCIZIO SOCIALE - BILANCI	
	15.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.	
	15.2 Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede, in	
	conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale;	
	il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni nel caso in cui lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della	
	società.	
	L'impresa sociale deve tenere il libro giornale e libro degli inventari in	
	conformità alle disposizioni del codice civile applicabili, e deve redigere e	
	depositare presso il Registro delle Imprese il bilancio di esercizio redatto,	
	a seconda dei casi, ai sensi degli artt, 2423 e ss., 2435-bis, 2435-ter	
	c.c., in quanto compatibili.	
	L'impresa sociale deve inoltre depositare presso il Registro delle Imprese	
	e pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le	
	linee guida adottati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche	
	sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui alla legge	
	106 del 2016 e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura	
	dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale anche ai fini	

	della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.	
	16. Utili	
	Gli eventuali utili e avanzi di gestione devono essere destinati allo	
	svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio: a	
	tale fine, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di	
	gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o	
	associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti	
	degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi	
	di scioglimento individuale del rapporto.	
	Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:	
	- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta	
	cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività	
	svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o	
	comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o	
	analoghi settori e condizioni;	
	- la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o	
	compensi superiori del 40% per cento rispetto a quelli previsti, per le	
	medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del	
	decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze	
	attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello	
	svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2,	
	comma 1, lettere b), g) o h);	
	- la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote,	
	a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati,	
	in misura superiore a due punti rispetto all'indice ISTAT;	

	- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni	
	economiche, siano superiori al loro valore normale;	
	- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli	
	di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai	
	componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a	
	qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai	
	soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai	
	loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado,	
	nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o	
	collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali	
	cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse	
	generale;	
	- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari	
	finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni	
	specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il	
	predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro	
	e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle	
	finanze.	
	E' però ammissibile, il rimborso al socio del capitale effettivamente	
	versato ed eventualmente rivalutato o aumentato secondo gli indici	
	ISTAT ed è altresì possibile destinare una parte degli utili, comunque	
	inferiore al cinquanta per cento (50%), dedotte eventuali perdite	
	maturate negli esercizi precedenti ad aumento gratuito del capitale,	
	purché quello esistente sia stato sottoscritto e versato, oppure alla	
	distribuzione - anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o	

	emissione di strumenti finanziari - di dividendi ai soci, in misura	
	comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato, nonché ad erogazioni gratuite in favore di enti	
	del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori,	
	associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate,	
	finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale. E'	
	possibile destinare una quota non superiore al tre per cento (3%)	
	annuale ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali.	
	16 bis. TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, CESSIONE DI	
	AZIENDA E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO	
	La trasformazione, la fusione e la scissione delle imprese sociali devono	
	essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i	
	vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività e	
	delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la	
	cessione d'azienda o di un ramo di essa relativo allo svolgimento	
	dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata,	
	previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui	
	circondario ha sede l'impresa sociale, attestante il valore effettivo del	
	patrimonio dell'impresa, in modo da preservare il perseguimento delle	
	attività e delle finalità da parte del cessionario.	
	L'organo di amministrazione dell'impresa sociale deve notificare al	
	Ministero del lavoro e delle politiche sociali, almeno novanta giorni prima	
	della data di convocazione dell'assemblea o di altro organo	
	statutariamente competente a deliberare sull'operazione straordinaria,	

	l'intenzione di procedere al compimento dell'operazione.	
	A tale atto, avente forma scritta e data certa, che dovrà contenere una	
	sintetica descrizione dell'operazione da porre in essere, sono allegate la	
	situazione patrimoniale di ciascuno degli enti coinvolti e la relazione	
	degli amministratori.	
	Dall'atto deve risultare la data in cui deve riunirsi l'organo	
	statutariamente competente, nonché quella in cui deve essere	
	depositato il progetto di fusione o scissione.	
	In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della	
	qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo - dedotto, nelle	
	imprese sociali costituite in forma societaria, il capitale effettivamente	
	versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e ciò	
	coerentemente con il disposto dell'art. 3 che ne ammette il rimborso,	
	nonché dedotti i dividendi deliberati non distribuiti nei limiti di cui all'art.	
	3, comma 3, lett. a) - è devoluto, salvo quanto specificamente previsto	
	in tema di società cooperative, ad altri enti del Terzo settore costituiti e	
	operanti da almeno tre anni o ai fondi per la promozione e lo sviluppo	
	delle imprese sociali, secondo le disposizioni statutarie.	
	Deve essere sempre assicurato il rispetto profili procedimentali di cui	
	all'art. 6 del d.m. 27 aprile 2018 .	
	L'inosservanza delle norme in tema di devoluzione di cui all'articolo 12	
	del d.lgs. 112/2017 e dal d.m. 27 aprile 2018, comporta l'applicazione	
	delle previsioni di cui all'art. 15, commi 6 e ss., del d.lgs. 112, e quindi,	
	all'esito dell'infruttuoso invito a regolarizzazione la situazione, la nomina	
	di un commissario ad acta fino alla perdita della qualifica di impresa	

	sociale, con conseguente devoluzione ai sensi dell'art. 16 dello stesso	
	d.lgs. 112.	
	17. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	17.1 In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le	
	modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone	
	poteri e compensi.	
	18. RINVIO	
	18.1 Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del Codice	
	Civile e delle altre leggi in materia.	
	19. CLAUSOLA ARBITRALE	
	19.1 Qualsiasi controversia dovesse sorgere circa la validità,	
	l'interpretazione o l'esecuzione di questo contratto o in dipendenza dei	
	rapporti tra i soci e tra essi e la società, l'Organo Amministrativo, i	
	liquidatori o il sindaco, che per disposizione di legge inderogabile non sia	
	di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale	
	non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà	
	decisa da un arbitro amichevole compositore, scelto dal Presidente del	
	Tribunale nella cui Circoscrizione ha sede la società.	
	19.2 L'Arbitro deciderà entro 180 (centottanta) giorni dall'accettazione	
	della nomina, secondo equità regolando lo svolgimento del giudizio nel	
	modo che riterrà più opportuno e rispettando, comunque, il principio del	
	contraddittorio tra le parti.	
	19.3 Si applicano gli artt. 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo n. 5/2003.	
	Firmato: Arcangelo Pariso. Paolo Criscuoli notaio - segue sigillo	

44 di 44